



LETTERA PER IL CLIENTE

18 marzo 2025

Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese.

Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofici entro il 31 marzo 2025

Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese: chiarimenti e scadenze
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 12 marzo 2025, n. 43836

In relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l'altro, ai destinatari dell'obbligo, ai termini per l'adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento.

L'**obbligo di iscrizione** della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025**, riguarda **tutti gli amministratori** e richiede l'**iscrizione di un indirizzo PEC personale** per ciascuno di essi.

Le società già esistenti possono **adeguarsi entro il 30 giugno 2025**.

L'obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

L'obbligo si estende a **tutte le società di persone e di capitale, con l'eccezione delle società semplici** (salvo quelle agricole) **e delle società di mutuo soccorso**. Non si applica ai **consorzi** e alle **società consortili**, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.

Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione della PEC dell'impresa, anche la comunicazione e variazione delle PEC degli amministratori sia da considerarsi esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. L'omessa indicazione della PEC dell'amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, portando alla sospensione dell'istruttoria da parte della Camera di Commercio. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la domanda verrà rigettata.

Infine, pur non essendo previste **sanzioni** specifiche, l'omessa comunicazione della PEC rientra nelle violazioni sanzionate dall'art. 2630 c.c., con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.



Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofici entro il 31 marzo 2025

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 30 gennaio 2025, n. 18

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofici riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese le ditte individuali e le società. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l'obbligo si applichi anche alle società semplici, che, pur essendo iscritte al Registro, non svolgono attività d'impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle imprese, sia tenuta a rispettare l'obbligo assicurativo.

Il termine ultimo per adempiere all'obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. n. 202/2024, convertito dalla Legge n. 15/2025.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofici.

- **Articolo 3:** definisce gli eventi calamitosi e catastrofici coperti dall'assicurazione, ossia **alluvioni, terremoti e frane**.
- **Articolo 4:** stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
- **Articolo 6:** prevede che, per polizze fino a **30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell'assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile**. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l'articolo 1, **l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l'attività d'impresa**, come definite dall'art. 2424 c.c., tra cui:

1. **Terreni:** fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
2. **Fabbricati:** edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
3. **Impianti e macchinari:** macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all'attività dell'impresa.
4. **Attrezzature industriali e commerciali:** macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Denti & Associati

